

Tribunale civile di Palermo

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.

Del sig. Filippo Ragusa, nato a Corleone il 25.01.1986, C.F. RGSFPP86A25D009L, residente in Bisacquino (PA) nella Via Orsini n. 15, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Roberta Calma – C.F. CLMRRT87M62D009C – avv.robortacalma@pec.it – e dall'avv.to Ambra Serio, C.F. SREMBR90L47G511D, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultima ambraserio@pec.it e per quel che occorra in Palermo, P.zza G. Verdi n. 53, giusta procura alle liti in calce al presente atto

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Villareale n. 6

e nei confronti di

di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della provincia di Palermo valide per il triennio 2021/2024

IN FATTO

Il sig. Ragusa Filippo in data 23.04.2021 inoltrava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, prot. 5447969.23-04-2021, relativo al triennio 2021/2024, al Dirigente



scolastico dell'Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli" con sede in Piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto n. 3, Palermo (doc. 1)

L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda, nella sezione relativa ai titoli di servizio, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/20216 e dall'a.s. 2017/2019 all'a.s. 2020/2021, presso il Centro Siciliano per la Formazione Professionale (nel prosieguo si legga CE.SI.FO.P) avente sede in Palermo, Via G.M. Pernice n. 5, accreditato dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione (doc. 2).

Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria, all'istante era riconosciuto, in forza dei titoli inseriti nella domanda, un punteggio pari a 51,95 per il profilo di assistente amministrativo, un punteggio di 24,75 per il profilo di collaboratore scolastico ed un punteggio di 21,35 per il profilo di assistente tecnico.

Successivamente, l'Istituto Superiore "Mario Rutelli", in sede di valutazione dei dati dichiarati dall'aspirante nella domanda ATA prot. 5447969 del 23.04.2021, illegittimamente disponeva, con decreto prot. 0010050 del 30.07.2021, la rettifica del punteggio in 10,9 per il profilo di assistente amministrativo, in 13,65 per il profilo di collaboratore scolastico e in 13,95 per il profilo di assistente tecnico, motivata dalla circostanza che il servizio dichiarato presso l'ente di formazione professionale non è valutabile (doc. 3).

Di talché, in data 05.08.2021 il sig. Ragusa presentava reclamo avverso il suddetto decreto di rettifica del punteggio (doc. 4), al quale faceva seguito, però, il decreto del Dirigente Scolastico dell' Istituto Superiore "Mario



Rutelli” prot. 0010421 del 10.08.2021 di rigetto del reclamo e conferma del punteggio di cui al precedente decreto di rettifica (doc. 5).

Sulla scorta di quanto precede, il decreto di rettifica si appalesa del tutto illegittimo e non potrà che essere annullato in virtù dei seguenti motivi.

IN DIRITTO

1.Sull’illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al Ragusa Filippo, all’interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021/2024, previo annullamento dei provvedimenti di rettifica del punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso il CE.SI.FO.P., un punteggio di 51,95 per il profilo di assistente amministrativo, un punteggio di 24,75 per il profilo di collaboratore scolastico ed un punteggio di 21,35 per il profilo di assistente tecnico.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/20216 e dall’a.s. 2017/2019 all’a.s. 2020/2021 (14 anni), presso il Centro Siciliano per la Formazione Professionale, avente sede in Palermo, Via G.M. Pernice n. 5, di cui all’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione e accreditato dalla Regione Sicilia per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione con decreto del Dirigente Generale prot. 3319 del 24.06.2016 e successivi (doc. 2)



La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze del personale ATA, presente nel DM 50/2021 (doc. 6), allegato A/1, lettera B) punto 7.2), prevede che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

Il servizio prestato dal sig. Ragusa Filippo, presso il CE.SI.FO.P. risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria *“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, il Centro risulta ente accreditato dalla Regione Sicilia, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il servizio prestato presso il CE.SI.FO.P. deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali prima nel D.M. 374/2017 ed ora nell'O.M. 60/2020, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.



Il DM 50/2021, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.

Con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1° giugno 2017 prima e con O.M. n. 60 del 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo, di cui all'art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto infatti un sistema di istruzione e formazione articolato *“nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale”* (articolo 2, comma 1, lettera d)).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da



ambidue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il MIUR inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.



Pertanto, Ragusa Filippo ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso il CE.SI.FO.P. ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico con il punteggio di 47,90 per il profilo di assistente amministrativo, di 20,70 per il profilo di collaboratore scolastico e di 17,30 per il profilo di assistente tecnico, come da prospetto di calcolo che si allega (doc. 7).

2.Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie, i decreti con cui il Dirigente dell'Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli" ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a disporre la rettifica del punteggio, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio *ab origine* attribuito, ai fini dell'inserimento delle



graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2024.

Presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare in corso di causa.

Richiamando tutto quanto già ampiamente argomentato in diritto e ritenuta dunque la sussistenza del *fumus boni iuris*, in merito al *periculum in mora* si rileva quanto segue.

Il ricorrente precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari 47,90 per il profilo di assistente amministrativo, 20,70 per il profilo di collaboratore scolastico e 17,30 per il profilo di assistente tecnico, come da prospetto di calcolo che si allega (doc. 7), nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio non può che determinare una retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio presso il CE.SI.FO.P. ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in



occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e, pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022.

Ebbene, il mancato riconoscimento di 47,90 punti per il profilo di assistente amministrativo, di 20,70 per il profilo di collaboratore scolastico e di 17,30 per il profilo di assistente tecnico si concretizzerà nell'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili con la determinazione e lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto ed attribuiti con le convocazioni che partiranno a breve.

Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il sig. Ragusa Filippo chiede che

Voglia l'adito Tribunale di Palermo

Previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvedere

In via cautelare, *inaudita altera parte* e/o previa comparizione delle parti

- Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e/o disapplicare i provvedimenti di rettifica del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Superiore "Mario Rutelli" relativo alla graduatoria d'istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024 della provincia di Palermo nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- Riconoscere il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2015/2016 e dall'a.s. 2017/2019 all'a.s. 2020/2021, presso il Centro Siciliano per la Formazione Professionale, avente sede in Palermo, Via G.M. Pernice n. 5, ai fini



dell'inserimento in graduatoria d'istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024, per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico;

- Ordinare la rettifica del punteggio in 47,90 punti per il profilo di assistente amministrativo, 20,70 per il profilo di collaboratore scolastico e 17,30 per il profilo di assistente tecnico ai fini della predetta graduatoria.

Nel merito in via principale

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento senza riserva nella graduatoria di circolo e di istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024, per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico della provincia di Palermo, alla posizione corrispondente al punteggio 47,90 punti per il profilo di assistente amministrativo, 20,70 per il profilo di collaboratore scolastico e 17,30 per il profilo di assistente tecnico o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Palermo di adottare tutti gli atti necessari.

Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, prot. 5447969.23-04-2021, relativo al triennio 2021/2024
2. Documentazione relativi al CE.SI.FO.P.: accreditamento della Regione Sicilia, contratto di lavoro e decreto istitutivo dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione



3. Decreto prot. 0010050 del 30.07.2021 di rettifica punteggio relativo alla graduatoria d'istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024
4. Reclamo trasmesso via PEC in data 05.08.2021
5. Decreto prot. 0010421 del 10.08.2021 di rigetto del reclamo avverso la graduatoria d'istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024
6. D.M. 50/2021
7. Prospetto di calcolo punteggio

Ai fini del versamento contributo unificato si dichiara che il valore è indeterminato ed il presente procedimento è esente perché la ricorrente non raggiunge la soglia di reddito ai fini Irpef di cui al DPR 115/02 artt. 76 e 77, come da autocertificazione allegata.

Palermo, 07.09.2021

Avv. Ambra Serio

Avv. Roberta Calma



Istanza per la determinazione modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

Premesso che

- il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previo annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti di rettifica del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Superiore "Mario Rutelli", nella graduatoria di circolo e d'istituto III fascia ATA – triennio 2021/2024 della provincia di Palermo;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della provincia di Palermo valide per il triennio 2021/2024, in quanto potenziali controinteressati;

Rilevato che

- la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "Le modalità con cui siffatta notifi- cazione viene disposta devono comunque essere tali da non



compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).”;

- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R. (<https://www.pa.usr.sicilia.it>) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati nella veste di cui sopra, formulano

Istanza

affinché l'ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del ricorso

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R. (<https://www.pa.usr.sicilia.it>);

- quanto al MIUR mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la sede di competenza.

Con osservanza.

Avv. Ambra Serio

Avv. Roberta Calma

